

COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE PROVINCIA DI CASERTA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.)

TESTAMENTO BIOLOGICO

Art. 1

ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA' RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI.

Il Comune di Pignataro Maggiore (CE), nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.) presso l'ufficio dei servizi demografici. Il presente regolamento viene adottato in osservanza delle disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 2017, n. 219 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento".

ART. 2

–

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

Dichiarazione Anticipata di Trattamento D.A.T. (detto anche Testamento Biologico):

il documento contenente le dichiarazioni rese da un soggetto relative alle volontà di essere sottoposto o meno a trattamenti sanitari in caso di malattia, lesione cerebrale irreversibile o patologia invalidante e permanente, che costringano a trattamenti costanti con macchine o sistemi artificiali in una fase in cui la persona non sia più in grado di manifestare il proprio consenso o il proprio rifiuto della terapia, del trattamento o della cura cui è sottoposta. Nel Testamento Biologico la persona può descrivere le sue volontà anche per quanto riguarda il fine vita, le funzioni religiose ed il rito funerario, la cremazione o la tumu

lazione del proprio corpo. La persona che lo redige nomina uno o più Fiduciari che divengono, nel caso in cui l'interessato non sia più in grado di comunicare consapevolmente con i medici, i soggetti chiamati a dare fedele espressione ed esecuzione della volontà dello stesso, per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire. La D.A.T. Viene redatta dal Dichiarante in forma libera e dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta, sia dal Dichiarante che dal/dai Fiduciario/i

Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari: Il Registro riporta il numero progressivo attribuito alle dichiarazioni di volontà/testamento biologico consegnate al Comune. Il numero è consecutivo e crescente, e viene attribuito in base alla data di consegna del testamento biologico. Ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di tutte quelle persone che hanno redatto una D.A.T.

Dichiarante:

la persona iscritta nell'Anagrafe del Comune di Pignataro Maggiore. Può rendere la dichiarazione relativa al Testamento Biologico a condizione che abbia compiuto il diciottesimo anno d'età, sia in possesso della capacità giuridica e non sia sottoposto ad alcun provvedimento restrittivo della capacità di agire. Il Comune non ha alcun obbligo di verifica in merito alle effettive facoltà del soggetto dichiarante.

Fiduciario:

la persona maggiorenne capace di intendere e di volere. Avrà il compito di dare fedele esecuzione alla volontà del Dichiarante, qualora lo stesso si trovi nell'incapacità di intendere e di volere, in ordine ai trattamenti medici da eseguire. Il Dichiarante può nominare anche un altro Fiduciario supplente.

Funzionario accettante:

è il responsabile dei servizi demografici, o un suo delegato, incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro. Il Funzionario accettante rilascerà al Dichiarante una copia dell'istanza.

-dichiarazione sostitutiva relativa alla presentazione del Testamento Biologico. Il Funzionario non conosce il contenuto della D.A.T., che è un atto strettamente personale, e pertanto non può rispondere dei contenuti dello stesso. A lui spetta il compito di conservare con diligenza le dichiarazioni sostitutive e le buste contenenti il Testamento Biologico, così da evitarne manomissioni, alterazioni e dispersioni.

Luogo di deposito del Testamento Biologico:
il luogo posto all'interno dell'ufficio dei servizi demografici del Comune di Pignataro Maggiore (CE) dove verranno fisicamente conservate le D.A.T. consegnate.

ART. 3

REDAZIONE DELLA D.A.T./TESTAMENTO BIOLOGICO ED ISCRIZIONE NEL REGISTRO.

1. Il Testamento Biologico può essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal Dichiarante presso l'ufficio dello stato civile e deve essere sottoscritto dal Dichiarante e dal/dai Fiduciario/i.
2. Il Testamento Biologico va presentato in busta chiusa che, al momento della consegna al Funzionario accettante, dovrà essere firmata sui lembi di chiusura da parte del Dichiarante e del/dei Fiduciario/i. La busta verrà poi numerata e lo stesso numero sarà riportato sull'istanza di dichiarazione oltre che annotato sul Registro.
3. All'atto del deposito del Testamento Biologico il Dichiarante dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con modulo già predisposto (Mod. A), nella quale dichiarerà la consegna della busta chiusa, la nomina dei Fiduciari e che non ha depositato altro Testamento Biologico presso soggetti pubblici o privati, diversi dal Comune di Pignataro Maggiore.
4. Il Fiduciario dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con modulo già predisposto (Mod. B), nel quale dichiarerà di aver preso conoscenza e di accettare l'incarico di dare fedele esecuzione alla volontà del Dichiarante.
5. Il Fiduciario, nel caso in cui il Dichiarante diventi incapace di comunicare consapevolmente, diviene il soggetto chiamato a comunicare ai medici curanti o eventualmente ai soggetti terzi indicati nel testamento la volontà del Dichiarante in ordine alle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari richiesti. Egli può quindi richiedere la busta contenente la D.A.T. presentandosi direttamente all'ufficio dei servizi demografici, rilasciando apposita ricevuta. Su esplicita richiesta la busta può altresì essere consegnata o inviata agli Organismi Sanitari. La consegna della busta deve essere annotata sul Registro.
6. Il Comune non assume alcuna responsabilità o onere in relazione al valore giuridico ed al contenuto del testamento biologico, oltre che all'effettivo comportamento del Fiduciario, essendo il proprio compito limitato alla gestione del registro e alla conservazione del Testamento Biologico.

ART. 4

CARATTERISTICHE, MODALITA' E TENUTA DEL REGISTRO

1.

Il Registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Pignataro Maggiore ed ha come finalità la gestione della banca dati dei Dichiaranti, che hanno redatto una D.A.T., e dei loro Fiduciari.

2.

L'istanza -dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa alla compilazione e alla sottoscrizione di una D.A.T., avrà un numero progressivo identico a quello messo sulla busta contenente il Testamento Biologico e verrà annotata sul registro, oltre che protocollata.

3.

All'istanza dichiarazione sostitutiva e alla busta contenente la D.A.T. viene attribuito lo stesso numero annotato sul Registro.

4.

La dichiarazione può essere consegnata all'ufficio di stato civile direttamente dal cittadino che le ha sottoscritte oppure può essere trasmessa direttamente dal notaio che ha rogato la D.A.T.

5.

All'ufficio dei servizi demografici spetta la tenuta e l'aggiornamento del Registro su supporto informatico, con il compito di verificare annualmente l'eventuale decesso o emigrazione dei Dichiaranti.

ART. 5 –

REVOCA, MODIFICA O RINNOVO DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1.

Su richiesta del Dichiarante l'iscrizione nel Registro potrà essere revocata in qualunque momento. Tale revoca comporta la restituzione della busta contenente la D.A.T., con conseguente annotazione sul Registro.

2. La revoca della D.A.T. non comporta alcun obbligo per il Comune di comunicazione ai Fiduciari indicati nella dichiarazione revocata. Tale adempimento infatti rimane ad esclusivo carico dello stesso Dichiarante.

3. In ogni momento il Dichiarante potrà procedere alla modifica della D.A.T., mediante la consegna di una nuova dichiarazione sempre in busta chiusa e ritiro di quella precedentemente depositata e con le stesse modalità previste per l'iscrizione. Tale sostituzione sarà debitamente annotata sul Registro.

Nessuna comunicazione è dovuta in tal caso dal Comune ai Fiduciari.

4. La cessazione dell'iscrizione anagrafica del Dichiarante non comporta la sua cancellazione dal Registro. In caso di trasferimento in un altro Comune e di successivo deposito di un nuovo Testamento Biologico, il Dichiarante ha

l'obbligo di ritirare la busta depositata in precedenza presso il Comune di Pignataro Maggiore. Ciò comporterà la sua cancellazione dal Registro, con annotazione di quanto avvenuto. In ogni caso il venir meno della residenza nel comune di Pignataro Maggiore da parte del Dichiarante comporta, trascorsi 5 anni, la cancellazione dal Registro e la distruzione della busta contenente la D.A.T.

Nessuna comunicazione è dovuta in tal caso dal Comune ai Fiduciari.

5. La comunicazione o l'accertamento d'ufficio dell'avvenuto decesso del Dichiarante comporterà la cancellazione dal Registro e la contestuale distruzione della Busta contenente la D.A.T., con conseguente annotazione sul Registro. Nessuna comunicazione è dovuta in tal caso dal Comune ai Fiduciari.

6. Il Funzionario, che per qualsiasi motivo venisse a conoscenza del grave stato di salute del Dichiarante, non ha alcun obbligo di segnalazione del deposito della Dichiarazione presso il Comune, né ai Fiduciari né ad altro soggetto o Ente.

ART. 6 – ACCESSO AL REGISTRO

1. Il Registro non è pubblico.

2. L'accesso al Registro ed alle Dichiarazioni ivi contenute è consentito, oltre che al Dichiarante, anche al Fiduciario e agli eventuali Fiduciari supplenti, e se indicati dal Dichiarante, il medico di famiglia e i sanitari che avranno in cura il Dichiarante e gli eredi del Dichiarante, se espressamente individuati e il notaio che ha redatto l'atto

ART. 7 -GRATUITA' DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO

L'iscrizione al Registro è volontaria e gratuita.

ART. 8- MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Ogni modifica al presente Regolamento deve essere deliberata dal Consiglio Comunale.

ART. 9 – NORME FINALI

1.

E' demandata alla Giunta Comunale la facoltà di integrare il contenuto del presente regolamento con norme operative e gestionali di dettagli nel rispetto dei criteri e principi generali nello stesso contenuti.

2.

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua adozione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini stabiliti dallo Statuto comunale.